

Cause riunite T-10/90 e T-31/90

Michael Boessen

contro

Comitato economico e sociale delle Comunità europee

« Dipendenti — Assegni scolastici — Obbligo scolastico —
Spese relative a test psicologici »

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 3 dicembre 1991 1366

Massime della sentenza

- 1. Dipendenti — Retribuzione — Assegni familiari — Indennità scolastica — Presupposti della concessione — Frequenza effettiva e regolare di un istituto di istruzione elementare (Statuto del personale, allegato VII, art. 3)*
- 2. Dipendenti — Retribuzione — Assegni familiari — Indennità scolastica — Spese scolastiche — Spese relative a test psicologici di orientamento scolastico — Inclusione (Statuto del personale, allegato VII, art. 3)*

1. L'art. 3 dell'allegato VII dello Statuto va interpretato nel senso che il diritto all'indennità scolastica sorge dal primo giorno del mese nel quale il figlio a carico del dipendente comincia a frequentare effettivamente e regolarmente un istituto di istruzione elementare.

Il disposto di tale norma non implica che la frequenza dell'istituto sia resa obbligatoria dalla legge nazionale del paese di residenza della persona che è investita di potestà o di tutela legali sul bambino. Poiché, per la concessione dell'indennità scolastica, occorre unicamente accertare

che l'insegnamento ricevuto dal bambino sia in effetti un insegnamento elementare, l'indennità non può essere negata qualora il figlio a carico cominci a frequentare un istituto di istruzione elementare prima d'aver raggiunto l'età dell'obbligo scolastico.

2. Le spese sostenute per sottoporre il figlio a carico del dipendente a dei test psicolo-

gici nell'intento di determinare il tipo di insegnamento più confacente alle sue attitudini ed alle sue aspirazioni costituiscono, viste le loro finalità, delle spese scolastiche, passibili di rimborso nell'ambito dell'indennità scolastica contemplata dall'art. 3 dell'allegato VII dello Statuto, nei limiti del massimale mensile previsto dal primo comma dello stesso articolo.

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
3 dicembre 1991 *

Nelle cause riunite T-10/90 e T-31/90,

Michael Boessen, ex dipendente del Comitato economico e sociale, residente in Maastricht, Paesi Bassi, con l'avv. Ch. M. E. M. Paulussen, del foro di Maastricht, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. M. Loesch, 8, rue Zithe,

ricorrente,

contro

Comitato economico e sociale delle Comunità europee, rappresentato all'inizio dal sig. D. Brüggemann, in seguito dal sig. M. Bermejo Garde, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti D. Lagasse e G. Tassin, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. R. Hayder, funzionario nazionale distaccato presso il servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuto,

* Lingua processuale: l'olandese.